

**VERBALE DI ACCORDO ad integrazione del**  
**"ACCORDO**  
**SULLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE**  
**PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE**  
**DEL GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA – punto 6."**  
**Sottoscritto il 3 maggio 2016**

Il giorno 24 maggio 2018, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,

**si sono incontrati**

i Sig.ri Maurizio Di Fonzo, Pietro Santi e la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A., in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia, e quindi per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia (di seguito collettivamente "Gruppo AXA" o anche "l'Azienda") o partecipate

**e**

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della FIRST-CISL, rappresentata dai sig.ri Rossana Stella e Romeo Guardani; della FISAC-CGIL, rappresentata dai sig.ri Mauro Nava e Federico Zappatori; della FNA, rappresentata dai sig.ri Maria Cristina Cicchese e Giuseppe Goggi; del SNFIA, rappresentato dai sig.ri Emilio Intonazzo e Giulio Batavia; della UILCA-UIL, rappresentata dai sig.ri Antonio Borsatti e Giandomenico Piccolo

di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti"

Le Parti, nel confermare l'attualità e la validità dell'Accordo del 3 maggio 2016 concordano nell'identificare l'adesione volontaria al Fondo di Solidarietà ANIA/AISA come strumento primario per la gestione degli esuberi dichiarati nella procedura di cui agli art.15 e 16 del CCNL vigente.

Le parti concordano di modificare il seguente ultimo punto delle Dichiarazioni Aziendali "la previsione ed identificazione per aree organizzative, quale effetto di questi processi, di una eccedenza di risorse che si quantifica attualmente in misura di n° 100 HC nel biennio 2016 - 2017, per l'insieme delle Società appartenenti al Gruppo AXA;" con "la previsione ed identificazione per aree organizzative, quale effetto di questi processi, di una eccedenza di risorse che si quantifica attualmente in misura di n° 130 HC nel quadriennio 2016 - 2019, per l'insieme delle Società appartenenti al Gruppo AXA;"

Le Parti concordano, in applicazione del punto 6.1. dell'accordo sindacale del 3 maggio 2016, di richiedere al Comitato Amministratore del Fondo Intersettoriale ANIA / AISA e all'INPS competente:

- o di incrementare di ulteriori 30 HC - per un totale complessivo di n° 130 HC (n° 100 precedentemente previsti, più n° 30 attualmente concordati) - il numero di adesioni accoglibili;
- o di prorogare il termine di adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA dall'originario 31 ottobre 2018 previsto dall'Accordo del 3 maggio 2016, ad un nuovo termine quale quello del 30 giugno 2019.

Le n° 30 adesioni integrative saranno ripartite tra le varie società aderenti agli accordi citati e successivamente comunicate all'INPS.

Nel caso in cui alla data del 30 giugno 2019 il numero di aderenti di cui sopra non sia raggiunto e le eccedenze dichiarate nelle procedure di cui in premessa ai sensi degli art. 15 e 16 del CCNL vigente non risulti completamente assorbito applicando gli strumenti di cui al presente accordo, le parti si incontreranno al fine di individuare modalità termini e criteri adeguati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Restano integralmente confermate tutte le previsioni del citato accordo del 3 maggio 2016.

**1. Bonus integrativo di tempestività all'adesione al Fondo**

Le Parti concordano di istituire - in via straordinaria - un Bonus integrativo di tempestività all'adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA per tutti dipendenti che sottoscriveranno l'accordo di risoluzione consensuale e di adesione al Fondo, ovvero un pre-accordo di adesione avendo già verificato la conferma dei requisiti, entro il 30 settembre 2018.

Potranno accedere a tale Bonus:

- o i dipendenti che acquisiscono i requisiti per l'adesione al Fondo di Solidarietà nei nuovi termini previsti dal presente Accordo, cioè dal 1 gennaio 2019, sino al 30 giugno 2019;
- o i dipendenti che - verificati la presenza dei requisiti per aderire ad una nuova attivazione del Fondo di Solidarietà nel periodo temporale dal 1 luglio 2019, al 30 giugno 2021 - sottoscrivano un pre-accordo di adesione;

Il Bonus integrativo sarà corrispondente ad un ulteriore 3%, rispetto a quanto previsto per gli aderenti alla prima finestra di adesione dei due bandi di cui al punto 6.5 dell'accordo del 3 maggio 2016, dell'Imponibile Previdenziale dell'anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, calcolato con le stesse proporzioni in relazione alla permanenza nel Fondo di Solidarietà e negli stessi termini previsti dal punto 6.4 dell'Accordo del 3 maggio 2016.

I dipendenti ancora in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo che hanno aderito ai precedenti bandi previsti dall'Accordo del 3 maggio 2016, ma che non hanno ancora formalizzato l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, se lo sottoscriveranno entro il 31 luglio 2018 - con dimissioni e accesso al Fondo di Solidarietà non oltre il 1 gennaio 2019 - potranno beneficiare in via del tutto eccezionale di un incremento del precedente bonus pari ad un ulteriore 3.000,00 € lordi ad integrazione del punto 6.4 dell'Accordo del 3 maggio 2016.

Lo stesso bonus verrà applicato anche ai dipendenti che non avendo ancora manifestato la loro adesione al Fondo di Solidarietà alla data di sottoscrizione del presente accordo, ritenendo di possedere anch'essi i requisiti per aderire ad uno dei bandi previsti dall'originario accordo del 03 maggio 2016, sottoscrivano un impegno di aderire all'accordo entro il 31 luglio e relativa cessazione del rapporto di lavoro non oltre il 31 dicembre 2018.

Qualora sia verificata l'assenza del requisito pensionistico l'impegno di cui sopra si considererà a tutti gli effetti nullo.

Le Parti intendono integralmente richiamato l'art. 5 dell'accordo del 3 maggio 2016, prorogandone il termine ivi previsto al 30 giugno 2019.

In conformità alle normative che regolano il fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati potranno optare per l'erogazione in soluzione unica come previsto all'art. 6, comma 3 dell'accordo intersettoriale di solidarietà.

Le Parti confermano che con il confronto attuato per la sottoscrizione del presente accordo, si considerano esaurite ad ogni effetto le procedure ex art. 15 e art. 16 del CCNL come previsto dall'Accordo del 3 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

le RSA delle Società  
del Gruppo AXA Italia

RSA FIRST - CISL

RSA FISAC - CGIL

RSA FNA

RSA SNFIA

RSA UILCA - UIL

AXA Assicurazioni S.p.A.  
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)

*psauti*

*Antonio Pavesi*  
*Stefano Pavesi*  
*Pugliese*  
*Emilio Ito*  
*John Zerk-S.J.*